



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il referendum costituito, a norma dell'articolo 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modifiche e con la presenza dei magistrati:

Presidente

VIVALDI dott.ssa Roberta

Vice Presidente

GALLO dott. Domenico

Componenti

TARDIO dott.ssa Angela

MARINI dott. Luigi

IMPERIALI dott. Luciano

DI FLORIO dott.ssa Antonella

DE MASI dott. Oronzo

COSTANZO dott. Angelo

SESTINI dott. Danilo

SCOTTI dott. Umberto Luigi Cesare Giuseppe

ORILIA dott. Lorenzo

MELONI dott.ssa Marina

MANTOVANO dott. Alfredo

DI NICOLA dott. Vito

PATTI dott. Adriano Piergiovanni

BELLINI dott. Ubaldo

VANNUCCI dott. Marco

CRISCUOLO dott.ssa Anna

DI STEFANO dott. Pierluigi

GALTERIO dott.ssa Donatella

CATENA dott.ssa Rossella

DI SALVO dott. Emanuele

riunito il 15 dicembre 2021 ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sentita la relazione del consigliere Adriano Piergiovanni Patti;



Ritenuto che è stata promossa l’iniziativa di referendum popolare ex art. 75 della Costituzione di cui al verbale della Cancelleria della Corte di cassazione in data 20 aprile 2021, annunciato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 95 del 21 aprile 2021 (n. 21A02408), sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole “la reclusione da sei a quindici anni.”; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole “Si applicano”?»

che in data 8 ottobre 2021, alle ore 11,00, si sono presentati nella Cancelleria della Corte di cassazione i promotori delle firme del suddetto referendum popolare i quali – come è dato atto nel verbale della Cancelleria in pari data – hanno depositato ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352, n. 66 scatole contenenti i fogli che i promotori affermano riportare complessivamente n. 847.549 firme di cittadini elettori per la Camera dei Deputati, regolarmente autenticate e corredate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali, in appoggio alla suddetta richiesta, dando pure atto della raccolta elettronica di n. 391.874 firme;

che questo Ufficio centrale per il referendum, convocato nell’assemblea del 19 ottobre 2021, alle ore 9,10, ha dato avvio alla procedura di verifica e conteggio delle sottoscrizioni della richiesta referendaria suddetta demandandone, con delega del Presidente dell’Ufficio centrale in data 14 ottobre 2021, le operazioni alla Segreteria costituita con decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 86 in data 19 ottobre 2021, successivamente integrato con Suo decreto n. 88 in data 26 ottobre 2021;

che la Segreteria ha comunicato a questo Ufficio centrale per il referendum l’esito finale delle operazioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni della richiesta referendaria così sintetizzato:

Consuntivo generale relativo al referendum

Sottoscrizioni acquisite da moduli cartacei:

Sottoscrizioni inserite	713.136
non contabilizzate	2.546
Sottoscrizioni contabilizzate	710.590
coincidenti	1.460
irregolari	227.385
Sottoscrizioni regolari	481.745

Sottoscrizioni digitali verificate (pari al 20% delle firme depositate associate a certificati):

Sottoscrizioni verificate	72.160
irregolari	10.599
Sottoscrizioni regolari	61.561

Nominativi presenti sia nei moduli cartacei sia nelle firme digitali	93
Totale sottoscrizioni cartacee e digitali valide	543.213

Irregolarità rilevate sui moduli cartacei e nelle firme digitali (talora ricorrenti congiuntamente in relazione ad una stessa sottoscrizione):

Tipo irregolarità	Descrizione	Ricorrenza	Incidenza
A1	Mancata o parziale vidimazione	2773	1,14



A2	Vidimazione dei fogli non autorizzata	42	0,02
A3	Vidimazione oltre tre/quattro mesi dal deposito	137	0,06
A4	Mancata o parziale autenticazione collettiva	5109	2,10
A5	Numero di firme superiore a quello indicato dell'autenticazione	1853	0,76
A6	Autenticazione collettiva delle firme non autorizzata	1298	0,53
B1	Mancanza firma	1472	0,61
B2	Divergenza tra nominativo indicato e sottoscrizione	60	0,02
B3	Mancanza del certificato elettorale	224271	92,28
B4	Certificato elettorale irregolare	255	0,10
B5	Mancanza o illeggibilità di uno o più dati richiesti	4010	1,65
B6	Divergenza tra dati anagrafici e certificato elettorale	1324	0,54
B7	Mancata a parziale autenticazione	441	0,18


che, con ordinanza non definitiva in data 30 novembre 2021 notificata il 3 dicembre 2021, questo Ufficio centrale per il referendum ha comunicato ai promotori le risultanze delle operazioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni della richiesta di referendum;

che, con la medesima ordinanza non definitiva, questo Ufficio centrale per il referendum ha proposto, al fine di identificare l'oggetto del quesito, la seguente denominazione: *“Abrogazione parziale dell’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente)”* e formulato il quesito secondo la proposta dei promotori, ad essi assegnando termine fino al 10 dicembre 2021 per far pervenire a questo Ufficio deduzioni od osservazioni scritte in ordine alla formulazione del quesito ed alla denominazione della richiesta di referendum;

che i promotori, con memoria depositata in data 10 dicembre 2021, hanno svolto osservazioni scritte sulla denominazione, proponendo, *“per rendere chiaro agli elettori quale principio giuridico l’abrogazione parziale”* dell’art. 579 codice penale voglia *“introdurre, ovvero quello della disponibilità della propria vita in presenza di un consenso valido, libero e informato, capovolgendo il principio precedentemente in vigore quale emerge dalla Relazione al codice penale”* (anche argomentando da una ravvisata apertura di *“un varco all’autodeterminazione e alla disponibilità della vita”* con la sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019 in tema di aiuto al suicidio), la seguente integrazione della denominazione proposta: *«Abrogazione parziale dell’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) – Disponibilità della propria vita mediante consenso libero, consapevole e informato»*.

Ribadito che a questo Ufficio centrale compete, a norma dell’art. 32, ultimo comma della legge 25 maggio 1970, n. 352, sentiti i promotori, la denominazione della richiesta di referendum da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, *“al fine dell’identificazione dell’oggetto del referendum”*;

che l’adempimento del compito assegnato dal legislatore a questo Ufficio, come istituzionalmente suo proprio, ha la finalità di rendere chiaro, appunto identificandolo, quale sia l’oggetto del quesito referendario, così da essere immediatamente e univocamente comprensibile ai cittadini aventi diritto a partecipare al *referendum* popolare, a norma dell’art. 75 Cost., in modo da essere edotti del significato della votazione cui sono chiamati e da essere in grado di esprimere un voto pienamente consapevole, non condizionato, né condizionabile.



Ritenuto che, in questa prospettiva, non si possa dubitare dell'eloquente e nitida chiarezza del "*sensu ... fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse*" (art. 12 disp. prel. c.c.), manifestato dalla denominazione del quesito proposta da questo Ufficio, letteralmente ripresa dalla rubrica della norma, suscettibile di parziale abrogazione referendaria (art. 579 del codice penale), recante la locuzione "*omicidio del consenziente*";

che essa inequivocabilmente prospetta i temi del diritto alla vita (essendo punito l'omicidio, che è, per tutti, soppressione della vita umana) e del diritto all'autodeterminazione (per il temperamento di pena stabilito, qualora vi sia il consenso della persona che subisce detta soppressione, nella ricorrenza di particolari condizioni).

Osservato che l'integrazione proposta dai promotori (introduzione della locuzione "*Disponibilità della propria vita mediante consenso libero, consapevole e informato*"), quale esplicazione del "*principio giuridico*" che "*l'abrogazione parziale vuole introdurre*", non appare favorire il suddetto necessario chiarimento (che, per essere tale, esige di essere neutrale), ma contiene l'indicazione di un bilanciamento fra diritti di pari dignità costituzionale, il quale, diversamente da quanto affermato dai promotori, non trova fondamento nella sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale, né è rispettoso dei limiti di un quesito di natura abrogativa, spingendosi piuttosto sul terreno di scelte eventualmente spettanti agli organi istituzionalmente competenti all'adozione di una disciplina organica della materia;

Ritenuto, dunque, che la denominazione del quesito proposta dai promotori non sia conforme allo strumento di democrazia partecipativa rappresentato dal referendum, rigorosamente limitato alla "*abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge*" (art. 75, comma 1 Cost.);

P.Q.M.

Dichiara conforme a legge la richiesta di referendum abrogativo sul seguente quesito: «*Volete voi che sia abrogato l'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole "la reclusione da sei a quindici anni. "; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole "Si applicano"?*» con la seguente denominazione: "*Abrogazione parziale dell'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente)*".

Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Corte costituzionale e che la stessa sia notificata, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito, ai promotori del suddetto referendum popolare.

Roma, 15 dicembre 2021

Il Presidente
Roberto Vivaldi



Depositata in cancelleria
Oggi, 16 dicembre 2021
Il direttore
Pierluigi Esposito